

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1222

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori BONGIORNO, FLORINO, BALBONI,
PEDRIZZI, SEMERARO, TATÓ, MENARDI, CONSOLO,
TOFANI, BOBBIO Luigi, PALOMBO, RAGNO, BUCCIERO,
COLLINO, CURTO, BATTAGLIA Antonio, SERVELLO,
ZAPPACOSTA, DEMASI, MASSUCCO, BONATESTA, MUGNAI,
DELOGU, MULAS, KAPPLER e PACE**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 MARZO 2002

Interventi straordinari per lo sviluppo della rete
delle isole minori

ONOREVOLI SENATORI. - Le condizioni di arretratezza in cui versano le isole minori italiane, indicate nel prospetto allegato, per consistenza e qualità delle infrastrutture e dei servizi civili, lasciano maturare molti dubbi sulla capacità di inserimento di tali importanti realtà territoriali nelle dinamiche dello sviluppo continentale.

Non si può peraltro trascurare l'importanza strategica delle isole nel contesto economico turistico nazionale, oltre che nella rete dei collegamenti tra l'Italia e gli altri Paesi del Mediterraneo.

Appare necessario un incisivo intervento dello Stato, volto a ridurre la differenza socio-economica che penalizza ogni giorno di più quelle popolazioni e quei territori, sino a registrarne un progressivo preoccupante spopolamento, con il conseguente abbattimento del notevole potenziale economico, sia turistico che agricolo.

A un abitante delle isole minori non è praticamente consentito di essere europeo come un cittadino di Francoforte o Milano, di Napoli o Catania.

L'isolamento geografico produce quello economico; entrambi producono quello culturale. Sino ad alcuni decenni addietro l'agricoltura riusciva a offrire opportunità che si ritenevano sufficienti in un contesto sociale generale diverso da quello attuale. Oggi l'agricoltura, come l'artigianato, offre ben poco e la compensazione delle attività turistiche è lontana dall'essere adeguata alle nuove esigenze.

Si aggiunga l'effetto che produrrà l'allargamento ad est dell'Unione europea, con la conseguente riduzione delle proporzioni delle isole e dei territori marittimi rispetto al resto.

Cambieranno inevitabilmente i parametri riconosciuti dall'Unione europea in riferimento ai quali accettare la previsione di interventi speciali a sostegno dello sviluppo delle isole.

È necessaria una maggiore sensibilità dello Stato, che però non si traduca in atti di assistenzialismo, ma sia rivolta verso un processo di equiparazione tra i cittadini delle isole e gli altri. Una sorta di copertura del *gap* naturale attraverso la valorizzazione del patrimonio naturale comunque disponibile.

È questo un principio d'altra parte recepito dall'Unione europea con il trattato di Nizza. Sicchè non c'è da preoccuparsi di eventuali contestazioni in ordine al maggior favore di cui si verrebbe a godere nell'ambito della vita e dell'economia delle isole italiane rispetto alle diverse condizioni economico-sociali registrabili in altre parti dell'Unione. Ci sono comunque altre importanti realtà, in qualche modo riconducibili a quelle di cui oggi ci si sta occupando, sempre nell'ambito europeo, alle quali l'Unione ha consentito e sostenuto regolamenti fiscali fortemente agevolativi proprio in funzione del loro sviluppo.

A tal fine sono indispensabili incentivi diretti allo sviluppo dell'impresa e delle attività produttive, al coinvolgimento di capitali privati nella realizzazione di infrastrutture e nella gestione di servizi pubblici, all'accelerazione delle procedure, all'organizzazione razionale e positiva degli strumenti posti a tutela dell'ambiente. Sono questi gli obiettivi dell'articolato oggetto del presente disegno di legge.

Appare utile una forte e formale presa di coscienza del ruolo della rete delle isole mi-

norì nel contesto economico generale, dichiarando quel patrimonio di preminente interesse nazionale e istituendo un organismo unitario e di alta valenza politico-istituzionale di programmazione e verifica dello sviluppo delle isole.

L'aggancio, infine, della programmazione e della realizzazione della rete infrastrutturale alle forme, ai modi e ai tempi della legge 21 dicembre 2001, n. 443, garantisce il raggiungimento degli obiettivi della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Finalità)

1. Le isole indicate nell'allegato alla presente legge costituiscono patrimonio naturale e culturale, risorsa economica, area di scambio e di collegamento nel bacino mediterraneo, di rilevanza strategica e di preminente interesse nazionale.

2. La loro valorizzazione è programmata e condotta dallo Stato d'intesa con le regioni, le province e i comuni competenti.

Art. 2.

(Istituzione della Conferenza permanente dei comuni delle isole minori)

1. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Conferenza permanente dei comuni delle isole minori, di seguito denominata «Conferenza». Essa è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro all'uopo delegato. I presidenti delle regioni e delle province partecipano ai lavori della Conferenza. La convocazione avviene entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri.

2. L'insediamento e la designazione del vice presidente, da individuare tra i sindaci dei comuni membri della Conferenza, si svolgono entro sessanta giorni dalla convocazione.

3. La Conferenza emana, entro novanta giorni dall'insediamento, il proprio regolamento.

Art. 3.

(Piano delle opere pubbliche)

1. La Conferenza adotta, entro un anno dall'insediamento, un piano di opere pubbliche che garantisca l'organicità e l'unitarietà dell'intervento complessivo inerente alla rete delle isole.

Art. 4.

(Approvazione del piano)

1. Il piano è approvato dal Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri competenti, ed inserito nella programmazione nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, nel rispetto e in conformità di quanto disposto da dalla medesima legge.

Art. 5.

(Stato di attuazione e aggiornamento del piano)

1. Ogni tre anni la Conferenza verifica lo stato di attuazione del piano di cui all'articolo 4 e provvede, ove necessario, al suo aggiornamento.

2. La verifica e l'aggiornamento sono sottoposti all'approvazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 6.

(Costituzione di consorzi)

1. La realizzazione delle infrastrutture e la gestione dei servizi, inseriti nel piano di cui all'articolo 3, possono essere affidate a singoli comuni o consorzi di comuni o, in considerazione della natura dell'opera e del servizio, a un consorzio comprendente tutti i comuni di cui all'allegato della presente legge.

Art. 7.

(Incentivi alle attività produttive)

1. Per dieci anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, non si effettuano prelievi fiscali sugli utili derivanti dalle attività produttive condotte nelle isole.

Art. 8.

(Introduzione della teleconferenza nei procedimenti giudiziari)

1. I procedimenti giudiziari, di competenza del giudice di pace e del tribunale, si svolgono presso le sedi giudiziarie esistenti nelle isole, ovvero, in mancanza, presso le stazioni dei Carabinieri, con il ricorso al sistema della teleconferenza che il Ministero della giustizia rende attivo, con strutture e personale, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

(Istituzione e gestione di riserve naturali)

1. Nei territori insulari di cui alla presente legge, la gestione delle riserve naturali ivi istituite è affidata ai comuni.

2. L'istituzione, la perimetrazione e la regolamentazione delle riserve naturali sono di competenza delle regioni, previa l'acquisizione di un parere obbligatorio dei comuni.

ALLEGATO

Prov.	Isola	Abitanti	Sup/Kmq	Ab./Kmq
AG	Lampedusa	3.991	20,2	197
AG	Linosa	392	5,3	73
CA	San Pietro	6.849	50	136
FG	Caprara	-	1	1
FG	San Dominio	210	2,5	84
FG	San Nicola	136	1	136
GR	Giannutri	3	2,32	1
GR	Giglio	1.711	21	81
LI	Capraia	323	19	17
LI	Gorgona	135	2,23	60
LI	Elba	27.543	244	112
LI	Pianosa	-	10	-
LT	Ponza	3.782	10	378
LT	Santo Stefano	-	0,5	-
LT	Ventotene	508	1,5	338
ME	Alicudi	129	5,1	25
ME	Filicudi	160	9,5	16
ME	Lipari	8.652	37,6	230
ME	Panarea	268	3,4	78
ME	Salina	2.193	26,8	81
ME	Stromboli	393	12,6	31
ME	Vulcano	434	21	20
NA	Capri	11.962	10,26	1.165
NA	Ischia	39.126	46,3	845
NA	Procida	10.015	3,7	2.706
PA	Ustica	1.086	8	135
SP	Palmaria	55	2	27
SS	Asinara	300	51,9	5
SS	Caprera	73	15,7	4
SS	La Maddalena	10.724	19,6	547
SS	Molara (Olbia) n.c.	-	-	-
SS	Razzoli (La Maddalena) n.c.	-	-	-
SS	Santa Maria n.c.	-	-	-
SS	Santo Stefano n.c.	-	2	-
SS	Spargi n.c.	-	1,7	-
SS	Tavolara n.c.	-	6	-
TP	Favignana	3.666	19	192
TP	Levanzo	229	7	32
TP	Marettimo	822	9	91
TP	Pantelleria	8.327	83	100

